

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art.1 Costituzione

- 1- E' costituita l'Associazione Italiana Danza Attività di Formazione, di seguito denominata A.I.D.A.F. di durata illimitata, che subentra alla sezione di cui all'art.3 comma 4 lett. a) dello statuto dell'AIAD.
- 2- L'A.I.D.A.F. aderisce alla Federazione dello Spettacolo dal Vivo ed ha sede a Roma presso l'AGIS.

Art.2 Scopi

- 1- L'A.I.D.A.F., esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, si propone il potenziamento e il coordinamento delle scuole di danza di interesse locale, regionale, nazionale e delle attività di formazione coreutica, anche consociate in realtà che riuniscono insegnanti di danza formando sigle di interesse locale, regionale e nazionale. L'AIDAF si propone, altresì, di ottenere i riconoscimenti istituzionali delle attività rivolte all'insegnamento della danza in tutte le espressioni artistiche essa si esprima, in piena autonomia e informata la Federvivo.
- 2- L'A.I.D.A.F. si propone il potenziamento e il coordinamento delle attività svolte dagli associati, nonché l'acquisizione di tutti gli elementi legislativi, logistici e organizzativi in grado di poter sviluppare e diffondere il concetto di formazione coreutica e l'attività lavorativa di ciascun socio o di gruppi coordinati di essi.
- 3- L'Associazione ha i seguenti altri scopi:
 - a) esprimere e rappresentare in tutte le sedi, locali, nazionali ed internazionali gli interessi, le necessità, le problematiche e le istanze innovative del settore della formazione coreutica;
 - b) rappresentare nei confronti delle Autorità, pubbliche e private, dei terzi e delle altre associazioni i soci favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;

c) studiare e risolvere problemi gestionali e organizzativi relativi alle attività rappresentate nell'ambito associazionistico-formativo sul territorio nazionale;

d) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti le attività degli associati nell'ambito dell'attività di formazione e di tutte quelle ad essa collegate, assumendo il compito di diffondere i programmi formativi in collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private;

e) provvedere a tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa attribuite per legge o norme assimilate.

f) concorrere ad indicare, le linee programmatiche di politica generale della danza nell'ambito della Federazione della Danza alle cui riunioni l'AIDAF interviene con il suo Presidente o un suo delegato.

Art.3 **Soci**

- 1- Possono aderire all'A.I.D.A.F. le strutture didattiche di danza pubbliche e private, gli enti, con o senza personalità giuridica e le associazioni legalmente costituite che svolgono attività qualificata e continuativa nel campo della formazione che devono avvalersi di una sede adeguata alla propria attività e rispondente ai requisiti stabiliti dall'A.I.D.A.F.; le associazioni di insegnanti di danza e le associazioni regionali e/o nazionali di categoria che hanno come principale fine la formazione, intesa come insegnamento qualificato e cultura della danza.
- 2- La qualità di socio si assume solo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota sociale che può essere chiesta anche in via provvisoria nel caso in cui il bilancio preventivo dell'A.I.D.A.F. non sia stato ancora approvato al momento dell'accettazione della domanda di adesione.

Art.4 **Domanda di ammissione a socio**

- 1- La domanda di ammissione all'A.I.D.A.F. è rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà esaminarla accertando se l'attività espressa dal richiedente, sulla base di adeguata documentazione, sia stata sempre connotata da elementi di professionalità o rappresentatività, ovvero valutare se risponde alle reali esigenze dell'arte della danza.
- 2- All'atto dell'ammissione, l'aderente alla associazione deve corrispondere il pagamento della quota e sottoscrivere l'impegno ad osservare le norme del presente statuto e le sue eventuali modifiche, nonché astenersi da ogni atto, diretto o indiretto che possa comunque essere in contrasto con i doveri di solidarietà o di lealtà e con l'etica professionale.

Art.5
Durata dell'adesione

- 1- L'adesione all'A.I.D.A.F. ha la durata annuale e si intende tacitamente rinnovata ogni anno se non viene disdetta con lettera raccomandata due mesi prima della scadenza. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art.6
Perdita della qualità di socio

- 1- Il socio che per due anni consecutivi omette il pagamento della quota sociale decade automaticamente dalla sua qualità di socio.
- 2- La qualità di socio si perde anche, su proposta del Consiglio Direttivo e su delibera dell'Assemblea, per la perdita dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione è stata accolta o in presenza di grave inadempienza associativa e di indegnità professionale.

Titolo Secondo

Art.7
Organi

- 1- Sono organi dell'A.I.D.A.F.:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2- Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e sono rinnovabili per più mandati senza limiti di tempo.
- 2 bis- L'Assemblea, dopo due mandati consecutivi del Presidente, può votare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) del presente statuto, nel corso del triennio e su richiesta dei 2/3 dei soci aventi diritto una mozione di sfiducia costruttiva contro il Presidente in carica, indicando ed eleggendo al contempo il suo successore, con il voto della medesima maggioranza dei 2/3.

aidaf

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DANZA ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE



- 2 ter- Con il Presidente colpito dal voto di sfiducia costruttiva decade nello stesso tempo anche il Consiglio Direttivo. Il nuovo Presidente indicato ed eletto con la mozione stessa deve convocare entro un mese dalla sua elezione l'assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo.
- 2 quater- Il Presidente può essere eletto solo tra i soci dell'AIDAF. Le cariche sociali sono incompatibili con l'assunzione di cariche sociali in altre associazioni nazionali di categoria che operano nel settore della danza e dello spettacolo in generale, solo nel caso in cui si configuri un conflitto d'interessi verificato dal Consiglio Direttivo.
- 3- Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Federvivo o un suo delegato.

Assemblea

Art.8

Componenti

- 1- L'Assemblea dell'A.I.D.A.F. è costituita da tutti i soci aderenti che vi partecipano anche a mezzo di un loro delegato, se in regola con il pagamento della quota sociale.
- 2- Ciascun socio aderente può essere portatore di una sola delega.
- 3- La quota sociale che il socio aderente deve pagare è stabilita secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo dell'A.I.D.A.F. e approvati dall'Assemblea.

Art.9

Poteri

- 1- All'Assemblea sono devoluti i seguenti poteri:
 - a) eleggere il Presidente;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
 - c) eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti;
 - d) votare la mozione di sfiducia costruttiva contro il Presidente in carica ed eleggere al contempo il suo successore indicato nella mozione stessa con il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote;
 - e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la perdita della qualità di socio;
 - f) delineare le linee generali dell'azione associativa;
 - g) approvare le eventuali modifiche statutarie;
 - h) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;

- i) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti e dopo l'approvazione in prima lettura del Consiglio Direttivo.
- 2- L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle eventuali modifiche statutarie;
 - b) sullo scioglimento dell'A.I.D.A.F.
- 3- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei soci che abbiano diritto a parteciparvi.
- 4- Le modifiche dello statuto devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Art. 10

Convocazione e termini per la convocazione

- 1- L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei soci.
- 2- La convocazione è fatta con ogni mezzo documentabile almeno 10 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno e, in caso di urgenza, i termini possono essere ridotti.
- 3- Di regola l'Assemblea sarà riunita presso la sede dell'Associazione, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

Art. 11

Funzionamento

- 1- L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
- 2- Il Presidente, se lo crede del caso, nominerà due scrutatori scegliendoli fra i soci.
- 3- Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno trascritte su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. I verbali sono sottoposti all'approvazione nella seduta successiva e la relativa bozza è trasmessa per conoscenza ai soci entro dieci giorni dalla riunione.
- 4- L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci che hanno diritto a parteciparvi.

- 5- Trascorsa però un'ora da quella fissata per la riunione, nella quale devono comunque essere presenti almeno due membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea sarà valida con la presenza diretta di almeno 1/3 dei soci.
- 6- Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 7- Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto mediante la scheda, per appello nominale o per alzata di mano.
- 8- Il Presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell'assemblea. Le delibere che riguardano l'elezione di persone o questioni personali debbono essere tuttavia adottate a scrutinio segreto, salvo diverso orientamento assembleare.
- 9- Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, salvo quanto disposto per l'Assemblea straordinaria e per votazione della sfiducia costruttiva di cui agli articoli 7, comma 4 e 9, comma 1, lettera d) del presente statuto.
- 10- I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'assemblea, ma non nel numero dei votanti.
- 11- Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli organismi associati anche se assenti o dissenzienti.

Consiglio Direttivo

Art.12

Composizione, convocazione e funzionamento.

- 1- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente e due Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni di Vicario.
- 2- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente Vicario, in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Esso si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso che potrà essere anche telegrafico.
- 3- Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali trascritti su apposito libro.

- 4- I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. I verbali sono sottoposti all'approvazione nella seduta successiva e la relativa bozza è trasmessa per conoscenza ai soci entro dieci giorni dalla riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutti i soci.
- 5- Il Consiglio potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni i soci e per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte anche estranee all'Associazione, allo scopo di sentirne il parere.
- 6- Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti.
- 7- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13 **Funzioni**

- 1- Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria rappresentata;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all'assemblea dei soci;
 - c) deliberare sulla ammissione dei soci e proporre l'esclusione dall'associazione da rimettere alla decisione dell'Assemblea;
 - d) elaborare i criteri di ammissione dei soci;
 - e) definire i parametri di riparto della quota associativa tra i soci;
 - f) valutare e decidere sui casi di eventuale conflitto d'interessi al fine di poter ricoprire le cariche sociali di cui all'articolo 7, comma 2 quater del presente statuto;
 - g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Presidente

Art. 14

Natura e funzioni

- 1- Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'associazione e rende esecutive le delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo;
- 2- Il Presidente propone all'Assemblea la composizione del Consiglio Direttivo e nomina i due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, all'interno del Consiglio Direttivo eletto;
- 3- il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea la linea politica ed operativa dell'associazione;
- 4- in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e funzioni sono delegate al Vicepresidente Vicario e, in assenza o nell'impossibilità di questi, al Vicepresidente;
- 5- Il Presidente può attribuire deleghe operative ai vicepresidenti e ai membri del Consiglio Direttivo.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 15

Natura e funzioni

- 1- La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre revisori dei conti, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci.
- 2- Il Collegio nomina il suo presidente.
- 3- Esso esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo per la deliberazione dell'Assemblea.

Art. 16

Bilanci

- 1- L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2- Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di novembre dell'anno precedente a cui il bilancio preventivo si richiama; il bilancio consuntivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio Direttivo, dovrà essere trasmesso

all'Assemblea per le determinazioni di competenza non oltre i sei mesi successivi dell'anno a cui il bilancio consuntivo si riferisce.

- 3- Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi ai revisori dei conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea generale.

Art.17

Scioglimento dell'AIDAF

- 1- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.
- 2- L'Assemblea dei soci delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali, secondo la normativa vigente.

Modifiche approvate dall'Assemblea del 18 aprile 2017.